



Il regime del rimborso delle spese del consulente di parte (valutazione dâ??ufficio indipendentemente dallâ??avvenuta spesa)

Descrizione

La censura investe il capo di sentenza col quale Ã?? stato rigettato il motivo di appello inteso ad ottenere la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese sostenute per remunerare il consulente tecnico di parte nominato nel primo grado di giudizio. Il ricorrente deduce che erroneamente la Corte dâ??Appello ha ritenuto inutilizzabile il documento dimostrativo della relativa spesa, in quanto prodotto solo con la memoria di replica depositata in primo grado. Deduce che il deposito dei documenti comprovanti le spese processuali non soggiace alle preclusioni istruttorie.

La Corte di Cassazione (sentenza del 2 marzo 2026 n. 4600 â?? rel. dott. Marco Rossetti) ritiene il motivo fondato, rilevando che: *â??secondo quanto riferito dal ricorso, in primo grado St.Ma. nominÃ² un consulente di parte ai sensi dellâ??art. 201 c.p.c. Allâ??esito di quel grado di giudizio, unitamente alla memoria di replica, depositÃ² la fattura emessa dal suddetto ausiliario, chiedendo che fosse addebitata alle parti convenute unitamente alle spese di soccombenza. Mentre il primo giudice liquidÃ² le spese di lite senza tener conto di quelle rappresentate dallâ??onorario del consulente di parte, il giudice dâ??appello prese in esame tale richiesta e la respinse, osservando che â??la fattura da cui dovrebbe evincersi il costo della c.t.p. non puÃ² essere presa in considerazione in quanto prodotta solo in sede di conclusionale e, dunque, tardivamenteâ?•. Tale statuizione viola lâ??art. 91 c.p.c. **Le spese che la parte ha sostenuto o dovrÃ² sostenere per remunerare il proprio consulente tecnico di parte rientrano tra le â??speseâ?• processuali di cui allâ??art. 91, primo comma, c.p.c. esattamente come le spese sostenute per remunerare il difensore.***

Da ciÃ² discendono tre corollari.

Il primo corollario Ã?? che il giudice deve accertare dâ??ufficio se la parte si sia avvalsa dâ??un consulente tecnico, e se il relativo costo debba essere posto a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c., debba essere escluso per superfluitÃ² o debba essere compensato, ex art. 92 c.p.c. La



regolazione delle spese di lite infatti va compiuta dal giudice dâ??ufficio, a prescindere da una domanda di parte, sia dal deposito della nota spese di cui allâ??art. 75 disp. att. c.p.c. Tale principio viene costantemente ribadito da questa Corte da tempo a far data almeno da Cass. Sez. 3, 22/06/1967, n. 1504, seguita ex permultis da Cass. Sez. 3, 19/09/1970, n. 1592; Cass. Sez. 1, 13/05/2011, n. 10663; Cass. Sez. 6, 28/02/2012, n. 3023, Sez. 5, Ordinanza n. 34006 del 19/12/2019.

Il secondo corollario Ã?? che, dovendo le spese di lite essere **liquidate dâ??ufficio anche in assenza tanto dâ??una domanda, quanto della nota spese**, Ã?? irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chiedi il rimborso; cosÃ? come Ã?? irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso. Quel che Ã?? necessario Ã?? che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure **il pagamento non sia stato ancora effettuato al momento della sentenza** (Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 08/09/2021; Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897). Del resto, nessuno esige â?? ed il farlo sarebbe contrario allâ??art. 91 c.p.c. â?? che il cliente, per ottenere la rifusione delle spese legali, dimostri di avere remunerato lâ??avvocato e lo stesso sarÃ? a dirsi per le spese rese necessarie dalla nomina del consulente di parte. Se dunque la parte documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, le spetterÃ? la rifusione del relativo importo, salvo che il giudice non lo ritenga superfluo od eccessivo ai sensi dellâ??art. 92, primo comma, c.c. Se la parte non documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, la liquidazione potrÃ? essere compiuta dal giudice dâ??ufficio, applicando le tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal D.M. 30.5.2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti dâ??ufficio.

Il terzo corollario Ã?? che eventuali **documenti dimostrativi del costo sostenuto per remunerare il consulente di parte sfuggono alle preclusioni istruttorie**. Essi non sono fatti probatori del diritto o dellâ??eccezione dedotta in giudizio, ma atti a corredo dellâ??istanza di regolazione delle spese. Ã? ben vero che la produzione di tali documenti unitamente alla memoria di replica impedisce alla controparte di contestarne il contenuto (ad es., di eccepire la superfluitÃ? o lâ??eccessivitÃ? della spesa). Tuttavia, una volta esclusa lâ??esistenza di preclusioni, la scelta di produrre documenti concernenti le spese di lite solo in articulo mortis, precludendone lâ??esame alla controparte, Ã?? condotta processuale che potrÃ? esporre la parte alle conseguenze di cui allâ??art. 88 c.p.c., ma non avrÃ? per effetto lâ??inutilizzabilitÃ? del documento. In conclusione il quarto motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte dâ??Appello di Roma, in differente composizione, in applicazione del seguente principio di diritto â??i documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano le spese sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorieâ?•

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

04 Mar 2026